***Consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche***

Il Ministero dello sviluppo economico ritiene necessario avviare una consultazione del mercato sul recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche

La consultazione pubblica, rivolta principalmente agli Operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, oltre a costituire un obbligo rappresenta una grande opportunità per acquisire l’orientamento del mercato sugli obiettivi della direttiva individuati all’interno della Strategia per il mercato unico digitale in Europa.

In particolare la nuova disciplina europea di settore si sviluppa lungo due direttrici:

* da un lato, la promozione dell’obiettivo della connettività di elevata qualità, da promuovere in coerenza con gli obiettivi tradizionali di promozione della concorrenza, realizzazione del mercato interno e di protezione degli utenti.
* all’altro, la direttrice dell’ulteriore armonizzazione regolatoria, finalizzata a semplificare l’attività delle imprese - e favorirne, per tale via, gli investimenti – ed a promuovere il mercato unico per il tramite: a) del maggiore coordinamento nello svolgimento di alcuni processi; b) il potenziamento generale del ruolo del BEREC nella individuazione di buone prassi regolatorie valide per l’intera Unione, anche mediante l’assegnazione allo stesso del compito di adottare numerose Linee Guida attuative del nuovo Codice, c) il potenziato raccordo tra Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) e Commissione europea.

Un ulteriore aspetto qualificante della riforma è inoltre costituito dalle **nuove definizioni** che ridisegnano l’ambito applicativo della disciplina di settore, ricomprendendo all’interno della nozione di “servizio di comunicazione elettronica” servizi di accesso ad Internet, servizi di trasmissione del segnale e servizi di comunicazione interpersonale, inclusivi a loro volta di “servizi basati sulla numerazione” e “servizi indipendenti dalla numerazione”. Tale significativa modifica, orientata a adeguare le attuali previsioni normative alle nuove dinamiche tecnologiche e di mercato e ad armonizzare corrispondentemente le definizioni settoriali, determina un relativo ampliamento del perimetro dei mercati di competenza dei Regolatori nazionali, estendendolo ai player che forniscono servizi sostitutivi dei tradizionali servizi di comunicazione elettronica.

Ai fini dell’esercizio delle facoltà rimesse nella delega legislativa al Governo contenuta nell’articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n.53) per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, si sottopone il presente documento a consultazione pubblica al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

La consultazione è curata dalla Divisione II – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico.

Si ritiene opportuno far presente che tale documento e le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla presente indagine non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni di questa Amministrazione e/o delle competenti Autorità nazionali di regolamentazione, in relazione ai temi ivi trattati

I contributi e le comunicazioni in risposta ai quesiti posti in consultazione pubblica, preferibilmente da sintetizzare in massimo 25 pagine, dovranno essere inviati entro e non oltre il  **12 giugno 2021**  al seguente indirizzo PEC: [dgscerp.div02@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div02@pec.mise.gov.it)  ed anticipati via mail all’indirizzo: [donatella.proto@mise.gov.it](mailto:donatella.proto@mise.gov.it) . Non saranno prese in considerazione risposte pervenute oltre il termine sopra indicato.

I punti sui quali si ritiene opportuno ricevere indicazioni e commenti sono, in particolare, relativi ai seguenti macro-temi:

* eventuali misure di semplificazione da introdurre per agevolare e sviluppare la connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo l’accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale;
* una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e della domanda degli utenti
* i criteri da considerare per la parametrazione degli oneri amministrativi e dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, fermo restando la necessità di garantire l’invarianza di gettito e l’uso efficiente dello spettro
* le disposizioni regolamentari di settore da estendere ai fornitori di servizi cd. *“Over the top*” (OTT)
* misure regolamentari, modalità di organizzazione e meccanismi di gestione dello spettro radio che possano favorire lo sviluppo di progetti innovativi ed il 5G
* misure da adottare per le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso.
* valutazioni sull’impianto normativo in materia di tutela dei consumatori, con particolare riferimento alle tematiche legate alle risorse di numerazione ed alla qualità dei servizi stante l’adozione di un approccio di armonizzazione massima in tema di disciplina relativa alla tutela degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, con la possibilità di un regime derogatorio, a determinate condizioni, solo fino al 21 dicembre 2021;

La Legge delega richiede che, nel recepimento della direttiva, si ponga attenzione all’introduzione di misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo, altresì, l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità.

Questo nuovo obiettivo regolatorio si affianca a quelli già esistenti di promozione e mantenimento delle dinamiche concorrenziali, di tutela dei consumatori e di consolidamento del mercato interno.

Nel perseguimento e bilanciamento di questi obiettivi la direttiva prevede due nuovi modelli fra loro alternativi.

Il modello del co-investimento (ex art. 76) riferito a nuove reti ad altissima capacità rappresenta un bilanciamento degli obiettivi di promozione degli investimenti e mantenimento delle dinamiche concorrenziali, ed è teso a (considerando 198 e 199):

1. offrire vantaggi significativi in termini di condivisione di costi e rischi e consentono così alle imprese di dimensioni minori di investire a condizioni economicamente razionali,
2. promuovere una concorrenza sostenibile a lungo termine anche in aree in cui la concorrenza basata sulle infrastrutture potrebbe non essere efficiente.
3. fornire un’opportunità ad imprese di diverse dimensioni e capacità finanziaria di diventare convestitori infrastrutturali sulla base di un’offerta di coinvestimento a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in reti ad altissima capacità fornisce

Nel caso in cui un’impresa detentrice di significativo potere di mercato faccia un’offerta di coinvestimento a tali condizioni, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere in grado di astenersi dall’imporre obblighi sulla nuova rete ad altissima capacità se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con tale impresa.

Il modello wholesale-only (ex art 80) riferito a tutte le tipologie di rete, indipendentemente dalla tecnologia e dal momento di sviluppo, rappresenta una applicazione del principio di proporzionalità della regolazione, nel perseguimento dell’obiettivo di promozione e mantenimento della concorrenza nel mercato, riconoscendo a tale operatore quando SMP un minor rischio concorrenziale. In particolare, il modello wholesale-only (considerando 208):

1. potrebbe implicare rischi per la concorrenza minori rispetto a quelli associati alle imprese integrate verticalmente, purché l’attività svolta si limiti effettivamente al mercato all’ingrosso e non vi siano incentivi a praticare discriminazioni tra i fornitori a valle
2. può avere un ruolo positivo nella creazione di un mercato all’ingrosso dinamico, con effetti positivi per la concorrenza nel mercato al dettaglio a valle;
3. può risultare attraente per potenziali investitori finanziari interessati a infrastrutture meno volatili e con prospettive a più lungo termine di installazione delle reti ad altissima capacità.

L’adozione di un modello wholesale-only non conduce necessariamente a una concorrenza effettiva nei mercati al dettaglio e tali imprese possono essere designate come detentrici di un significativo potere di mercato relativamente a specifici prodotti e mercati geografici. Tuttavia, la risposta in termini di regolamentazione dovrebbe essere proporzionalmente meno intrusiva, ma dovrebbe mantenere in particolare la possibilità di introdurre obblighi relativi a una determinazione dei prezzi equa e ragionevole. D’altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter intervenire se sorgono problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali.

il Alla luce di quanto sopra si richiede di esprimersi sui punti di seguito indicati

* eventuali previsioni applicabili alle imprese attive solamente nei mercati all’ingrosso (c.d. “wholesale-only”) e, nel contesto dell’imposizione di misure simmetriche, a tali imprese ed a quelle che realizzano nuove reti in ambito locale (art. 61 del Codice)
* eventuali previsioni applicabili, altresì, alle imprese titolari di significativo potere di mercato (SMP) che si impegnino ad aprire la realizzazione di nuove reti ad elevatissima capacità al co-investimento con altri operatori
* l’obbligo per le autorità nazionali di mettere a disposizione un database geografico sulle reti a banda larga, anche ai fini della pianificazione delle reti a banda larga ad alta velocità

|  |
| --- |
| * + 1. **Il rispondente ha osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali trattati?**     2. **Il rispondente ritiene che lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità avvenga anche attraverso una più razionale regolamentazione ed efficiente gestione dello spettro radio in ottica 5G?**     3. **l rispondente ha suggerimenti o proposte circa la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità e/o un ambiente favorevole alla promozione e mantenimento delle corrette dinamiche concorrenziali attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori wholesale only, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari;**     4. **Il rispondente ritiene che si debba operare un’ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche o che vi siano altre condizione ostative su cui intervenire al fine di favorire lo sviluppo delle reti?** |

Incidendo in modo articolato sull’esercizio delle attuali competenze dell’Autorità e del Ministero, il Codice è destinato ad avere un impatto significativo sull’intera attività regolatoria ed amministrativa. Gli oneri amministrativi imposti alle imprese devono coprire complessivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale e dei diritti di uso, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi devono essere imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate devono, inoltre, garantire l’uso ottimale ed efficiente delle scarse risorse radio.

|  |
| --- |
| * + 1. **Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito alle previsioni di oneri amministrativi?**     2. **Il rispondente ha delle osservazioni relativamente all’attuale assetto istituzionale di attribuzione di competenze e di governance?** |

Tra i principi della Legge delega vi è la richiesta di introduzione di una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti. In tal senso un punto di importante riflessione è costituito dall’opportunità di introdurre nel Servizio Universale la disponibilità generalizzata di un servizio di accesso ad Internet con caratteristiche di qualità superiori a quelle del semplice collegamento di base.

|  |
| --- |
| * + 1. **Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali riguardo gli obblighi dello Stato di garantire l’accesso a un adeguato servizio di accesso a internet a banda ultralarga?**     2. **Il rispondente ha delle osservazioni da proporre circa gli ambiti del servizio universale?**     3. **Il rispondente giudica opportuno mantenere il fondo per il finanziamento del servizio universale?** |

La direttiva amplia la nozione di “servizi di comunicazione elettronica”, ricomprendendovi anche l’attività degli stakeholder che forniscono online, in modalità *number independent*, servizi sostitutivi dei tradizionali servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, estendendo una parte della regolamentazione. Un’importante valutazione va fatta sull’eventuale estensione del regime autorizzatorio ad alcuni dei servizi offerti dai soggetti cd Over The Top. Tale istanza richiede una specifica riflessione congiuntamente all’Autorità di settore in considerazione delle sue implicazioni da un lato su un settore storicamente deregolamentato, e dall’altro sulla valenza in termini di richiesta di un “*level playing field*” da parte degli operatori storicamente oggetto di regolamentazione, anche in ragione dei servizi basati sulle reti 5G.

|  |
| --- |
| * + 1. **Come valuta il rispondente un’estensione del regime autorizzatorio ad alcuni servizi forniti in modalità number indipendent?**     2. **In materia di tutela dei consumatori, il rispondente in ragione della regolamentazione non esaustiva in materia di Over the Top, ha delle considerazioni da proporre trattandosi di un settore deregolamentato?**     3. **Il rispondente ha delle osservazioni da proporre in tema di qualità dei servizi e riguardo gli obblighi di informazione applicabili ai contratti?**     4. **Il rispondente ha delle considerazioni da proporre riguardo la tematica delle risorse di numerazione?** |

|  |
| --- |
| * + 1. **Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito all’oggetto della presente consultazione pubblica sulla base dell’allegato indice?** |

# Indice della Direttiva 2018/1972

***Titolo I***

* **PARTE I**

QUADRO (NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)

* **TITOLO I**

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI

CAPO I

Oggetto, finalità e definizioni

CAPO II

Obiettivi

* **TITOLO II**

ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

CAPO I

Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

CAPO II

Autorizzazione generale

Sezione 1

Parte generale

Sezione 2

Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale

Sezione 3

Modifica e revoca

CAPO III

Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismo di consultazione

* **TITOLO III**

ATTUAZIONE

* **TITOLO IV**

PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

CAPO I

CAPO II

Assegnazione coerente dello spettro radio

CAPO III

Procedure di armonizzazione

* **PARTE II**

RETI

* **TITOLO I**

INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE

CAPO I

Contributi

CAPO II

Accesso al suolo

CAPO III

Accesso allo spettro radio

Sezione 1

Autorizzazioni

Sezione 2

Diritti d’uso

Sezione 3

Procedure

CAPO IV

Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

* **TITOLO II**

ACCESSO

CAPO I

Disposizioni generali, principi di accesso

CAPO II

Accesso e interconnessione

CAPO III

Analisi di mercato e significativo potere di mercato

CAPO IV

Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato

CAPO V

Controllo normativo sui servizi al dettaglio

* **PARTE III**

SERVIZI

* **TITOLO I**

OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

* **TITOLO II**

RISORSE DI NUMERAZIONE

* **TITOLO III**

DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

* **PARTE IV**

DISPOSIZIONI FINALI